

# STATUTO DELLA SOCIETA' "CAORLE PATRIMONIO" Srl

## TITOLO I COSTITUZIONE – OGGETTO – SEDE - DURATA CAPITALE SOCIALE

### Articolo 1

1. La società è denominata: " CAORLE PATRIMONIO S.r.l.".

### Articolo 2

#### Oggetto

1. La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Caorle, come da conferimenti comunali e ulteriori successive acquisizioni, anche mediante mezzi propri.
2. La Società opera nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 113, comma 13, del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche intervenute. Svolgerà anche le attività complementari inerenti alla gestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali.
3. Potrà inoltre coadiuvare e supportare tecnicamente gli enti locali proprietari nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi pubblici locali, ove delegata espressamente dall'Ente Locale, e ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi pubblici, ivi compreso i diritti di utilizzo degli stessi.
4. La Società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'asset management e tutte le operazioni e/o attività a ciò connesse e/o strumentali. In particolare la Società potrà svolgere le attività di:
  - a) *costruzione, manutenzione e gestione della rete di servizio idrico integrato, illuminazione pubblica e dei semafori;*
  - b) *realizzazione e gestione di impianti tecnologici per l'espletamento dei servizi di gas, luce e calore;*
  - c) *attività di officina per le riparazioni e manutenzioni, ordinarie e straordinarie, degli automezzi aziendali e del Comune;*

- d) *la gestione, manutenzione singola e/o integrata cosiddetto – global service- degli edifici pubblici e privati ad uso pubblico, compresa l'attività di controllo e verifica degli impianti interni (dopo il contatore) al fine di assicurare piene efficienze ed affidabilità agli stessi;*
  - e) *amministrazione e gestione patrimoniale (beni immobili e mobili) anche per conto del Comune, esclusa l'attività di intermediazione mobiliare ex Legge 02/01/91 n° 1;*
  - f) *costruzione e gestione impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente e/o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;*
  - g) *provvedere, direttamente o mediante apposite imprese, al controllo degli impianti interni – igienico sanitari, di riscaldamento, elettrici, di condizionamento etc., con l'eventuale rilascio di appositi certificati di garanzia sia per quanto riguarda edifici pubblici, sia per quanto riguarda edifici privati ad uso pubblico;*
  - h) *l'acquisto, la realizzazione e la gestione di immobili – attrezzature e tecnologie- da destinarsi anche ad attività sportive, ricreative, turistiche di benessere alla città e alla persona, culturali, di spettacolo, nonché servizi pubblici di interesse turistico, oltre all'organizzazione e la gestione, diretta e/o indiretta dei corsi di formazione, dell'azioni di marketing strategico ed operativo, di comunicazione integrata ed informatizzata, di promozione, progettazione, e programmazione;*
5. La Società può procedere alla progettazione e alla costruzione di opere ed impianti utili allo svolgimento dei servizi e delle attività sopra indicati e può curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
  6. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dal comune, con particolare riferimento ai servizi connessi ai cespiti conferiti.
  7. La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.
  8. La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, ivi comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini.
  9. La Società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità complementari, accessorie, strumentali ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.
  10. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.
  11. La Società può prestare anche garanzie fidejussorie.

12. La Società può operare sia in Italia sia all'estero.

### **Articolo 3**

#### **Sede**

1. La società ha sede nel Comune di Caorle.

### **Articolo 4**

#### **Durata**

1. La società è contratta a tempo indeterminato.

### **Articolo 5**

#### **Capitale Sociale**

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000 € (diecimila euro) diviso in numero di 100 quote del valore nominale di Euro 100 cadauna. Esso potrà essere aumentato una o più volte, con delibera dell'assemblea, anche mediante conferimento di beni in natura, crediti e partecipazioni.
2. Il capitale è assunto e sottoscritto dal socio unico costituente mediante conferimento in denaro.
3. Avendo la società competenza su beni patrimoniali anche inalienabili, l'ente locale socio fondatore e gli altri enti locali che successivamente dovessero aderire alla società sono tenuti a mantenere, complessivamente, la proprietà dell'intero capitale sociale.
4. Il capitale sociale potrà essere aumentato, anche mediante conferimento dei beni, con deliberazione da assumersi dall'Assemblea Straordinaria.
5. La società potrà acquisire dai soci sia finanziamenti in conto capitale, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
6. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere in ogni caso verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle imprese.

## **Articolo 6**

### **Domiciliazione**

1. Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
2. A tal fine la società dovrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

## **Articolo 7**

### **Vincolo al trasferimento delle partecipazioni**

1. La società è a totale capitale pubblico locale. Non produrrà pertanto effetti, nei confronti della Società, il trasferimento di azioni a soggetti diversi da Enti pubblici locali territoriali.
2. Le partecipazioni non sono liberamente trasferibili per atto fra vivi. I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.
3. Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili *solo a favore* di enti pubblici o società a partecipazione totalitaria di capitale pubblico, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
4. Nel caso di cessione di quote da parte di un socio, è riconosciuto agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, il diritto di prelazione, che dovrà riguardare la totalità delle quote messe in vendita.
5. Nel caso in cui, nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione della decisione di vendere, nella quale devono essere indicati il prezzo e la modalità di pagamento, nessun dei soci abbia manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione, questi si intenderanno rinunciari ed il socio potrà procedere alla vendita, dopo aver ottenuto il gradimento da parte dell'Assemblea.

## **Articolo 8**

### **Trasferimenti e unico socio**

1. Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c..

2. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.
4. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

### **Articolo 9**

#### **Soggezione ad attività di direzione e controllo**

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c..

## **TITOLO II**

### **ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Articolo 10**

##### **Organi della Società**

Sono organi della Società:

- Assemblea dei soci
- Consiglio di amministrazione o amministratore unico
- Collegio dei revisori o Revisore unico

#### **Articolo 11**

##### **Assemblea dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono competenze esclusive dell'Assemblea ordinaria:

- a) L'approvazione del budget di previsione e del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;
- b) La struttura dell'organo amministrativo e la nomina dell'amministratore/i e del Presidente;
- c) La determinazione del compenso agli organi amministrativi;
- d) Eventuale istituzione e nomina del direttore generale;
- e) La nomina dei Sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del Revisore unico;
- f) Le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore del 10% del budget di previsione autorizzato;
- g) La partecipazione all'illustrazione di piani, report, indicatori inerenti la gestione ordinaria dell'azienda e la pianificazione di investimenti e attività operative connesse alla gestione;
- h) Ogni altra competenza che non sia riservata dalla legge o dal presente statuto all'assemblea straordinaria.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) Le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- b) La trasformazione;
- c) Le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
- d) La proroga della durata;
- e) L'emissione di azioni privilegiate;
- f) L'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- g) Aumento o diminuzione del Capitale sociale;
- h) L'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- i) L'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società;
- j) Le modifiche del contenuto della clausola compromissoria di cui all'art. 31 del presente statuto.

Ogni socio ha pieno accesso a tutti gli atti e le delibere degli organi societari.

Ogni socio ha il diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione qualora sia di propria pertinenza o comunque rilevanza l'oggetto delle sedute in parola.

## **Articolo 12**

### **Convocazione dell'assemblea**

1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.
3. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.
5. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

## **Articolo 13**

### **Svolgimento dell'assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.
2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

## **Articolo 14**

### **Deleghe**

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.
2. La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

## **Articolo 15**

### **Verbale dell'assemblea**

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente o dal segretario se nominato o dal notaio.
2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 13 comma 2.
4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

## **Articolo 16**

### **Quorum costitutivi e deliberativi**

1. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale; in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
3. Per le decisioni inerenti l'assemblea ordinaria è previsto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti.



4. Per le decisioni inerenti l'assemblea straordinaria è previsto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.
5. Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
6. Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.
7. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.
8. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.
9. Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c..

#### **Articolo 17**

#### **Organo Amministrativo**

1. La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dell'Assemblea dei soci in sede della nomina:
  - a) da un amministratore unico;
  - b) da un consiglio di amministrazione composto da due a tre amministratori;
  - c) da due a tre amministratori con poteri disgiunti o congiunti.
2. Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
3. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.
4. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

#### **Articolo 18**

#### **Durata della carica, revoca, cessazione**

1. Gli amministratori restano in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.
2. Gli amministratori sono rieleggibili.
3. Non possono essere nominati nel consiglio di amministrazione il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i consiglieri comunali.
4. La revoca o la sostituzione dei consiglieri è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei soci, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti dai reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione.

## **Articolo 19**

### **Consiglio di amministrazione**

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea dei soci.
2. Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 20 possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
3. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.
4. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato.
5. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.
6. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.
7. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

## **Articolo 20**

### **Adunanze del consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di Amministrazione delibera di norma in adunanza collegiale.

2. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
4. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.
5. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, i sindaci effettivi e il revisore se nominati.
6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.
7. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

## **Articolo 21**

### **Poteri dell'organo amministrativo**

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.
2. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
3. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, lettera b) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, al Presidente del consiglio di amministrazione competono le funzioni di amministratore delegato.
4. Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.
5. Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.
6. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

7. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci

## **Articolo 22**

### **Rappresentanza**

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
2. In caso di nomina da parte dell'Assemblea, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione.
3. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.
4. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
5. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

## **Articolo 23**

### **Compensi degli amministratori**

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
2. L'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

## **Articolo 24**

### **Organi di controllo**

1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.
3. Gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Ai fini del controllo di cui sopra e dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto, l'organo amministrativo provvede in particolare:

- a trasmettere semestralmente all'organo competente un relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dai soci;
- a sottoporre all'organo competente, per la preventiva approvazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte degli organi societari, la proposta di bilancio, la proposta del Piano di programma, del piano degli investimenti, del piano finanziario, delle politiche del personale, dei piani annui di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendessero necessarie.

## **Articolo 25**

### **Composizione e durata.**

1. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
2. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati presso l'ente locale.
4. I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.
6. I sindaci sono rieleggibili.
7. Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

## **Articolo 26**

### **Cause di ineleggibilità e di decadenza**

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..
2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

## **Articolo 27**

### **Cessazione dalla carica**

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

## **Articolo 28**

### **Competenze e doveri del collegio sindacale**

1. Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 – *bis* c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.
2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

5. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

#### **Articolo 29**

##### **Revisore unico**

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

### **TITOLO III**

#### **BILANCIO E UTILI**

#### **Articolo 30**

##### **Bilancio e utili**

1. Gli esercizi sociali iniziano l' 1/1 e si chiudono il 31/12 di ogni anno.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

### **TITOLO IV**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 31**

##### **Scioglimento e liquidazione**

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:
  - a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;

- b) per deliberazione dell'assemblea;
  - c) per le altre cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge
  3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:
    - il numero dei liquidatori;
    - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
    - a chi spetta la rappresentanza della società;
    - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
    - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

## **Articolo 32**

### **Clausola compromissoria**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da collegio arbitrale composto da tre membri che giudicherà ritualmente secondo il regolamento della camera arbitrale di Venezia.
2. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 30 giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.
3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.
4. Il Collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.
5. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.
6. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
7. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.



### **Articolo 33**

#### **Disposizioni applicabili**

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile anche per le società a responsabilità limitata .